

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 251/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 192 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi UBALDI, Simone SANTARELLI, e della società POLISPORTIVA CARASSAI, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI UBALDI, all'epoca dei fatti e attualmente Presidente e legale rappresentante della Polisportiva Carassai, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 94 delle NOIF, e in relazione al C.U. n. 1 LND pubblicato il 1° luglio 2018, per avere, nella stagione 2018/2019, regolato – o comunque consentito che venisse regolato, con l'allenatore Simone Santarelli, il rapporto economico conseguente all'assunzione della responsabilità tecnica della prima squadra della A.S.D. Pol. Carassai, partecipante al Campionato di Seconda Categoria, Girone G, organizzato dal Comitato Regionale delle Marche, attraverso un accordo, non depositato, del tutto difforme da quanto previsto dalla normativa applicabile ratione temporis e, in particolare, per avere concordato un premio di tesseramento annuo di euro 4.400,00, dunque, superiore al massimale consentito per la categoria di riferimento pari ad euro 2.500,00, attraverso una scrittura privata non rispondente al modello tipo di accordo economico a titolo oneroso fra società aderenti alla L.N.D. e allenatori dilettanti in uso nella stagione sportiva 2018/2019 e recante clausole vessatorie; scrittura, peraltro, priva di sottoscrizione nella parte riservata all'allenatore ma dal sig. Santarelli riconosciuta come valida ed efficace tra le parti nonché titolo per adire il Collegio Arbitrale;

SIMONE SANTARELLI, allenatore UEFA B, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, all'art. 94 delle NOIF, e in relazione al C.U. n. 1 LND pubblicato il 1° luglio 2018, per avere, nella stagione 2018/2019, regolato il rapporto economico conseguente all'assunzione della responsabilità tecnica della prima squadra della A.S.D. Polisportiva Carassai, partecipante al Campionato di Seconda Categoria – Girone G, organizzato dal Comitato Regionale delle Marche attraverso un accordo, non depositato, del tutto difforme da quanto previsto dalla normativa applicabile ratione temporis e, in particolare, per avere concordato un premio di tesseramento annuo di euro 4.400,00, dunque, superiore al massimale consentito per la categoria di riferimento pari ad euro 2.500,00, attraverso una scrittura privata non rispondente al modello tipo di accordo economico a titolo oneroso fra società aderenti alla L.N.D. e allenatori dilettanti in uso nella stagione sportiva 2018/2019 e recante clausole vessatorie; scrittura, peraltro, priva di sottoscrizione nella parte riservata all'allenatore ma dal sig. Santarelli riconosciuta come valida ed efficace tra le parti nonché titolo per adire il Collegio Arbitrale

POLISPORTIVA CARASSAI, per responsabilità diretta e oggettiva, in violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Simone SANTARELLI, e Luigi UBALDI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società POLISPORTIVA CARASSAI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luigi UBALDI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Simone SANTARELLI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA CARASSAI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina